



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 178/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 18 dicembre 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario - relatore
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Moriondo Torinese (TO)** formulata con nota in data 17.11.2015 e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte il 20.11.2015, recante un quesito ai sensi dell'art. 7 comma 8 l. n. 131/2003;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il relatore, dott. Adriano Gribaudo;

FATTO

Con la nota pervenuta in data 20.11.2015 il Sindaco del Comune di Moriondo Torinese (TO) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere in ordine all'imposta comunale sulla pubblicità.

In particolare l'istante espone che nell'ambito di una politica di promozione delle attività commerciali insediate nel territorio comunale che stanno subendo gli effetti della difficile congiuntura economica nonché gli effetti della forte concorrenza dei grandi centri commerciali, onde evitare una desertificazione commerciale e la distruzione del tessuto economico locale, l'Amministrazione comunale intenderebbe procedere alla soppressione dell'imposta comunale sulla pubblicità a favore delle descritte attività artigianali e commerciali presenti sul territorio comunale. In ordine a ciò chiede quindi l'espressione di un parere circa la legittimità della descritta operazione.

PREMESSA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali

la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno.

Infatti, occorre rammentare che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere formulata a questa Sezione sia ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L. Pertanto, la richiesta di parere formulata dal Comune di Ozegna è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato, la stessa risulta inoltre inviata tramite il C.A.L. in conformità a quanto dispone la legge.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in

particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

In quest'ottica, appare chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive "in materia di contabilità pubblica" si innestano nell'ambito delle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dunque, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso. (Corte conti, sez. reg. contr. Piemonte, 21.5.2015, n. 81).

Nel caso di specie l'istanza di parere si configura inammissibile in ragione della specifica materia oggetto del quesito.

La richiesta verte infatti in tema di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni prevista dal d.lgs n. 507 del 15.11.1993 che si occupa dell'intera disciplina normando in modo imperativo i vari aspetti inerenti l'applicazione e la riscossione della suddetta entrata tributaria di competenza del comune ovvero: il presupposto di imposta (art. 5) i soggetti passivi (art. 6) il pagamento (art. 9) le riduzioni (art. 16) le esenzioni (art. 17) ecc.

La questione posta verte specificamente sulla legittimità o meno di escludere dal pagamento della suddetta imposta alcune categorie di contribuenti, ovvero circa la possibilità di fissare alcune esenzioni di carattere soggettivo.

Si tratta dunque di questione che verte specificamente in materia tributaria e come tale non ammissibile.

Va al riguardo richiamato il fatto che in precedenza sono già stati rivolti a questa Sezione quesiti in tema di esenzioni circa l'applicazione di tributi ed è stata rilevata la inammissibilità sotto il profilo oggettivo, sebbene ovviamente siffatta questione coinvolga latamente il bilancio dell'ente, trattandosi di vicenda afferente ad una minore entrata di competenza del Comune.

E' stato infatti affermato: *"Tuttavia, il tema oggetto del quesito rientra nella materia del "diritto tributario", branca del diritto concernente "le regole attinenti all'istituzione ed alla riscossione dei tributi, le disposizioni recanti la disciplina del rapporto che si instaura tra il soggetto attivo, l'Ente impositivo, ed il soggetto passivo, il contribuente, nonché la relativa prestazione obbligatoria" (cfr. Sez. reg. Veneto del. n.228/2012/par), distinta dalla "contabilità pubblica" in senso stretto e pertanto non suscettibile di divenire oggetto di parere di questa Sezione, ai sensi dell'art.7, comma 8, della L. n.131/2003 (cfr. Sez. reg. Lombardia del. n. 117/2013/par, Sez. reg. Veneto del. n. 228/2012/par, Sez. reg. Emilia Romagna del. n. 31/2011/par e Sez. reg. Toscana del. n. 162/2013/PAR)." (Corte Conti sez. reg. contr. Piemonte, 26.3.2014 n. 52) In termini analoghi successivamente su una richiesta di parere sull'imposta di sbarco è stata dichiarata l'inammissibilità vertendo su materia strettamente fiscale e non afferente la contabilità pubblica come interpretata dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti sez. reg. contr. Piemonte, 20.6.2014, n. 124).*

Nell'ambito della suddetta linea è stato altresì osservato in ordine alla materia fiscale che: *"Tale materia, secondo consolidata giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, (Cfr. deliberazione n. 402/PAR/2011/ e n. 22/PAR/2013 della Sez. Reg. di controllo per il Veneto), non investe propriamente la funzione consultiva, in base alla considerazione che "...Contabilità pubblica e diritto tributario costituiscono (...) aspetti del diritto finanziario chiaramente distinti...", ritenendo altresì, a fondamento di ciò, che "...il quesito in esame, relativo all'interpretazione ed applicazione di una norma di diritto tributario, non appare in grado di ripercuotersi, in modo significativo, sul raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa e sugli equilibri di bilancio dell'Ente locale..".* (Corte Conti sez. reg. contr. Puglia, 13.4.2015 n. 110).

Si evidenzia peraltro che in precedenza questa Sezione aveva già evidenziato proprio al Comune di Moriondo il fatto che non fossero ammissibili quesiti in ambito prettamente tributario (cfr. deliberazione n. 69 del 11.4.2014).

In conclusione in ragione di quanto rilevato la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Moriondo Torinese si configura inammissibile.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 18 dicembre 2015.

Il Relatore

Il Presidente

F.to Dott. Adriano Gribaudo

F.to Dott. Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il **21/12/2015**

Il Funzionario Preposto

F.to Dott. Federico Sola